

ALLEGATO ALL'ATTO COSTITUTIVO - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UAMPA"

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita con durata illimitata, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 di seguito denominato «Codice del terzo settore», l'**Unione delle Associazioni di Musica Popolare Amatoriale**, così come identificate all'[art. 4](#) del presente Statuto.

1. L'associazione è denominata "UAMPA". Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sociale si trasforma in "UAMPA APS". Di tale denominazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico senza ulteriori modifiche allo statuto.
2. UAMPA è una associazione apartitica e non persegue, direttamente o indirettamente, finalità lucrative. Si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
3. L'associazione è retta dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'art. 17. Si applicano le norme del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117) e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 SCOPO E ATTIVITÀ

1. UAMPA persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale. In particolare, UAMPA, ferme restando le attribuzioni proprie degli organismi di controllo di cui al Titolo VIII, Capo II del Codice del terzo settore:
a) promuove, qualifica e sostiene l'attività e lo sviluppo degli enti associati; **b)** esercita la comune rappresentanza dei propri soci ed assume la loro assistenza e tutela presso enti, organizzazioni e istituzioni di carattere nazionale e internazionale; **c)** persegue la collaborazione e la cooperazione tra enti associati; ne facilita lo scambio delle esperienze e di competenze affinché essi, nella loro autonomia, possano realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali, anche attraverso l'assunzione di obiettivi, metodi, strumenti ed attività comuni; **d)** agisce per un adeguato sviluppo delle attività di controllo e di autocontrollo nonché di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati, anche in relazione alla facoltà di svolgere attività di controllo nei confronti dei propri aderenti ai sensi dell'art. 93 del Codice del terzo settore; **e)** promuove la corretta ed approfondita conoscenza dell'operato degli enti associati tra gli interlocutori istituzionali e l'opinione pubblica, curando la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni che li riguardano; **f)** promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
2. Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, UAMPA svolge a beneficio dei propri associati, o di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d), g), h), i), l), m), v), w), z) del Codice del terzo settore di seguito riportate: **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **g)** formazione universitaria e post-universitaria; **h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale; **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; **m)** servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore; **v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; **z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. UAMPA può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a tali attività di interesse generale e, comunque, nei limiti dell'art. 6 del Codice del terzo settore.
4. In particolare, lo svolgimento delle attività di interesse generale può avvenire anche mediante la costituzione o la partecipazione ad associazioni, fondazioni, cooperative, società, consorzi, istituzioni ed enti pubblici o privati, i quali abbiano finalità che possano concorrere al raggiungimento dei propri scopi statuari.
5. Nel perseguire i propri scopi, UAMPA: **a)** favorisce la più ampia partecipazione e condivisione tra gli enti associati; **b)** opera a livello nazionale ed internazionale; **c)** fa salve le autonome iniziative degli enti associati nel territorio di loro competenza, sempre che non si pongano in contrasto o risultino incompatibili con le finalità e le funzioni di UAMPA; **d)** collabora e interagisce con altri soggetti pubblici e privati che operano nel mondo del non profit o in rapporto con esso.
6. L'ordinamento interno, la struttura di governo, la composizione e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 3 SEDE

1. La sede legale di UAMPA è fissata a Minturno (LT).
2. Il Consiglio direttivo può deliberare nel merito di sedi secondarie ed operative, uffici o rappresentanze di UAMPA, in Italia ed all'estero, per il migliore perseguimento degli scopi statuari, e senza che ciò richieda o comporti una modifica dello Statuto o dei regolamenti di UAMPA.

Art. 4 SOCI

1. Possono associarsi a UAMPA le associazioni del terzo settore ai sensi del Codice del Terzo Settore presentando formale domanda di adesione. All'aspirante Associato UAMPA che viene rifiutata la domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, è data facoltà e diritto di ricorrere all'Assemblea.
2. Nel Regolamento di cui all'[art. 17](#), potranno essere eventualmente identificati gli interessi e le attività specifiche delle associazioni che potranno iscriversi a UAMPA, con la possibilità di creare sezioni in base all'attività specifica svolta, anche prevedendo una suddivisione regionale.
3. L'adesione a UAMPA è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il recesso non libera l'Associato UAMPA dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti. Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso dell'Associato UAMPA e il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea.
4. Gli associati di UAMPA sono tenuti a: **a)** osservare il presente Statuto, il Regolamento di cui all'[art. 17](#), gli altri regolamenti associativi e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; **b)** mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di UAMPA, degli altri associati, delle Confederazioni Regionali di cui all'[art. 5](#); **c)** versare le quote fissate ai sensi di quanto previsto dall'[art. 15](#); **d)** contribuire responsabilmente al funzionamento di UAMPA, prendendo parte alla programmazione ed alla conseguente attività; **e)** comunicare a UAMPA la composizione della propria base sociale e dei propri organi sociali nelle forme previste dal Regolamento di cui all'[art. 17](#); **f)** fornire a UAMPA copia dei propri bilanci e dei documenti relativi alla programmazione e alla rendicontazione delle proprie attività; **g)** aderire alla Confederazione regionale di cui all'[art. 5](#), in presenza di altri associati accreditati nella stessa regione ai sensi del Codice del terzo settore; **h)** integrare i propri dati presso il RUNTS comunicando, nelle forme previste, l'affiliazione a UAMPA quale rete associativa ai sensi dell'art. 41 del Codice del terzo settore nonché informare i propri soci di detta condizione nelle modalità e nei termini approvati dall'Assemblea di UAMPA.
5. Tutti gli associati hanno diritto a: **a)** partecipare all'Assemblea con diritto di voto; **b)** accedere alle cariche associative e concorrere alla loro elezione; **c)** essere informati e coinvolti nelle attività di UAMPA; **d)** prendere visione dei libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del terzo settore, degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione di UAMPA.
6. La qualifica di Associato UAMPA viene meno per: **a)** recesso da comunicarsi per iscritto; **b)** decadenza dovuta alla perdita dei requisiti necessari ai fini dell'adesione. In tal caso, coloro che rivestono cariche sociali negli organi di UAMPA, fatta eccezione per l'Organo di Controllo, ed appartengono o siano stati eletti in forza dell'appartenenza all'Associato UAMPA decaduto, decadono a loro volta dalla carica e sono sostituiti nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 17; **c)** delibera di esclusione per gravi motivi di cui al comma 6 del presente articolo; **d)** decadenza conseguente al mancato pagamento della quota sociale, come disciplinata dal Regolamento di cui all'[art. 17](#).
7. L'esclusione di un Associato UAMPA è deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, in presenza di almeno uno dei seguenti gravi motivi: **a)** comportamento contrastante con gli scopi di UAMPA e/o con i principi indicati al precedente [art. 1](#); **b)** persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari e/o derivanti dalle deliberazioni degli organi sociali; **c)** morosità diversa dal pagamento della quota sociale; **d)** adesione o partecipazione ad enti in netto contrasto con i principi e le finalità di UAMPA; **e)** mancato adempimento degli obblighi previsti alla lettera h) del comma 4 del presente articolo.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'Associato UAMPA gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 5 CONFEDERAZIONI REGIONALI

1. Nelle regioni in cui siano presenti più Associati a UAMPA, si può prevedere la costituzione tra loro di una Confederazione Regionale, la quale partecipa a UAMPA nelle forme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'[art. 17](#).
2. UAMPA sostiene il pieno funzionamento delle Confederazioni Regionali sulla base dei principi che ispirano il presente Statuto.
3. Ogni Confederazione Regionale, tenendo conto della peculiarità territoriale, si costituisce in forma di associazione, preferibilmente acquisendo una delle qualifiche previste dal Codice del terzo settore in modo tale da consentire, nell'ambito delle materie attribuite, una gestione regionale con funzioni di pianificazione e rappresentanza unitaria degli associati della regione. UAMPA può riconoscere, le Confederazioni Regionali istituite con scrittura privata non registrata, purché la stessa rispetti le norme del codice civile e della normativa vigente, compreso le successive modificazioni che con il Regolamento di cui all'[art. 17](#) si potrà aggiornare.
4. UAMPA riconosce le Confederazioni Regionali nelle forme e secondo le modalità definite dal Regolamento di cui all'[art. 17](#). Sul riconoscimento delibera il Consiglio Direttivo, riservandosi in ogni caso la possibilità di scioglimento.
5. Le Confederazioni Regionali sono tenute al rispetto degli obblighi di cui all'[art. 4](#), c. 4 del presente Statuto. Le Confederazioni Regionali sono altresì tenute a versare eventuali contributi a favore di UAMPA stabiliti ai sensi dell'[art. 15](#) del presente Statuto.

Art. 6 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali di UAMPA: **a)** l'Assemblea; **b)** il Consiglio Direttivo; **c)** il Presidente; **d)** il Comitato Esecutivo; **e)** l'Organo di Controllo; **f)** il Collegio dei Garanti.

Si precisa che, nel rispetto del principio di parità di genere, nell'esercizio della propria attività operativa UAMPA utilizzerà, con riferimento a qualunque ruolo collegato ai componenti degli organi sociali, l'articolo proprio del genere della persona che, di tempo in tempo, lo riveste ovvero lo stesso ruolo, ove possibile e/o opportuno, verrà declinato secondo lo stesso principio paritario. È salva una diversa scelta della persona coinvolta.

2. Tutti i componenti degli organi sociali di UAMPA devono essere scelti tra persone idonee allo svolgimento dell'ufficio o della funzione cui sono preposti e devono possedere i requisiti di onorabilità, competenza, esperienza e indipendenza previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'[art. 17](#).
3. I titolari di incarichi negli organi di cui al comma 1 fatta eccezione per la lettera a) non possono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. La dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante il possesso di detti requisiti di onorabilità costituisce, insieme all'ulteriore documentazione prevista dal Regolamento di cui all'[art. 17](#), condizione di candidabilità per l'effettiva assunzione dell'incarico associativo.
4. Il Regolamento di cui all'[art. 17](#) prevede casi di ineleggibilità per i titolari di incarichi politici e tecnici in ambito istituzionale, europeo, nazionale o locale, al fine di tutelare l'autonomia di UAMPA dalle Istituzioni, pur nel comune riconoscimento delle rispettive titolarità e funzioni in ordine al raggiungimento del bene comune, così come indicato dall'art. 118 della Costituzione.
5. Il Regolamento di cui all'[art. 17](#) può altresì prevedere casi di ineleggibilità e incompatibilità per i titolari di cariche sociali o ruoli dirigenziali nelle reti del terzo Settore, negli enti del terzo settore operanti a livello nazionale, in associazioni sindacali e/o di categoria nonché negli enti che concorrono alla composizione degli organismi di controllo di cui al Titolo VIII, Capo II del Codice del terzo settore.
6. È, in ogni caso, incompatibile con l'assunzione di cariche sociali in UAMPA la partecipazione ad organi sociali di organizzazioni in palese contrasto con gli scopi ed i principi di UAMPA dichiarati nel presente Statuto.
7. Coloro che ricoprono altri incarichi, per i quali il Regolamento di cui all'[art. 17](#) prevede l'ineleggibilità, non possono ricoprire cariche sociali di UAMPA e, se già eletti o nominati, decadono dal loro ufficio.
8. Coloro che ricoprono altri incarichi per i quali il Regolamento di cui all'[art. 17](#) prevede l'incompatibilità, optano per uno dei due incarichi entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'incompatibilità è constatata. In assenza di opzione, decadono dalla carica in UAMPA.
9. Coloro che siano candidati all'assunzione degli incarichi politici istituzionali, individuati dal Regolamento di cui all'[art. 17](#) per effetto di quanto previsto dal comma 4, sono automaticamente sospesi dalla carica sociale di UAMPA all'atto della candidatura e decadono qualora eletti.
10. Il Regolamento di cui all'[art. 17](#) può disciplinare i casi di conflitto di interesse.
11. La disciplina, contenuta nel Regolamento di cui all'[art. 17](#), attinente alle ineleggibilità, alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è approvata dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto.
12. La durata delle cariche dei componenti gli organi sociali di UAMPA è di seguito specificata dal presente Statuto, nei rispettivi articoli. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni inerenti al conteggio del numero dei mandati, si intende per mandato la permanenza in carica per un periodo pari ad almeno la metà della durata ordinaria prevista. La rielezione del Consiglio Direttivo comporta la rielezione del Presidente, del/dei Vicepresidenti, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Garanti nonché del Tesoriere. I componenti degli organi sociali di UAMPA che subentrano a quelli precedentemente eletti o nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i componenti da essi sostituiti. La cessazione delle cariche dei componenti gli organi sociali di UAMPA per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui i nuovi componenti sono stati eletti o nominati.
13. Le riunioni degli organi sociali vengono convocate come precisato dallo Statuto e dal Regolamento di cui all'[art. 17](#). In assenza delle formalità di convocazione previste, ciascun organo sociale si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.
14. Le riunioni degli Organi sociali possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso, devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché l'effettiva possibilità di concorrere alla deliberazione, nel rispetto dei limiti fissati dal presente Statuto e nelle forme previste dal Regolamento di cui all'[art. 17](#).

Art. 7 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea di UAMPA è **composta dai rappresentanti degli associati**, così come definiti all'[art. 4](#) del presente Statuto.
2. Ogni Associato UAMPA ha diritto a partecipare all'Assemblea con il proprio rappresentante legale o altro delegato. La rappresentanza è incrementata secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento di cui all'[art. 17](#).
3. È ammesso il voto per delega, da esercitarsi nelle modalità previste dal Regolamento di cui all'[art. 17](#). Ogni Associato UAMPA può attribuire ad altri Associati UAMPA deleghe in numero pari ai rappresentanti di cui ha diritto; fa eccezione l'Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la quale il Socio delegante potrà delegare, in ogni caso, un solo rappresentante. Ogni partecipante accreditato all'Assemblea non potrà comunque ricevere più di due deleghe. Ogni Associato UAMPA non potrà ricevere più di due deleghe da altri associati.
4. È ammesso il voto in via elettronica quando, di volta in volta, autorizzato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'[art. 17](#).
5. UAMPA ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali di UAMPA e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
6. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: **a)** deliberare, se richiesto, sulla rielezione di domande di adesione; **b)** deliberare la presa d'atto della decadenza da UAMPA degli associati e l'esclusione da UAMPA degli associati secondo quanto previsto dall'[art. 4](#); **c)** nominare la Commissione elettorale alla quale affidare la verifica della validità delle candidature e l'applicazione delle procedure per l'elezione degli organi sociali; **d)** nominare, previa determinazione del loro numero, e

revocare i membri del Consiglio Direttivo; in particolare, costituisce causa di revoca di un consigliere la volontà espressa dagli associati a livello regionale, che hanno diritto di indicare ai sensi dell'[art. 8](#) comma 1 lettera a) quel Consigliere, di sostituirlo con una persona diversa, indicata nelle medesime modalità e procedure; quanto previsto nel periodo precedente non trova applicazione nei confronti del Presidente di UAMPA; **e)** nominare e revocare per giusta causa i componenti del Collegio dei Garanti e dell'Organo di Controllo; **f)** determinare annualmente la quota sociale; **g)** approvare il programma annuale di attività; **h)** deliberare in ordine alle materie di cui all'art. 41, c. 3 del Codice del terzo settore inerenti al monitoraggio dell'impatto sociale degli enti associati nonché lo sviluppo delle attività di autocontrollo verso i medesimi da parte di UAMPA; **i)** approvare il bilancio preventivo e consuntivo; **j)** approvare il bilancio sociale; **k)** approvare il Regolamento di cui all'[art. 17](#) e le eventuali modifiche; **l)** discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, tranne per quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria.

7. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento di UAMPA;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
8. Su decisione del Consiglio Direttivo e nella seduta convocata per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria può trattare anche la modifica del Regolamento di cui all'[art. 17](#), purché indicata nella convocazione. Anche in tal caso, i quorum per l'approvazione delle modifiche al predetto Regolamento sono quelli previsti dall'[art. 17](#) dello Statuto.
9. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria ed hanno diritto al voto tutti gli associati di UAMPA in regola con il pagamento delle quote sociali. Gli associati hanno diritto al voto a decorrere dall'iscrizione nel libro degli associati. Solo gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di esprimere candidature per gli organi sociali e, in genere, di avanzare proposte istruttorie di deliberare assembleari.
10. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.
11. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
 - a) per decisione del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli associati.
12. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita al di là del numero degli associati presenti.
13. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice, la metà più uno, dei rappresentanti degli associati presenti, anche per delega. Nel caso di delibere riguardanti le quote sociali nonché le materie di cui al comma 6, lettera h) del presente articolo, l'Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto.
14. L'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto deve vedere la presenza, anche per delega, di 2/3 dei rappresentanti degli associati e delibera a maggioranza degli aventi diritto. Per lo scioglimento di UAMPA, così come per la trasformazione e fusione, è richiesto il voto favorevole di 3/4 degli aventi diritto.
15. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, una volta insediata a cura del Presidente di UAMPA, elegge tra i suoi componenti chi la presiede.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità e le procedure indicate dal Regolamento di cui all'[art. 17](#), in numero di almeno di 3 membri, tra quelli proposti da almeno 3 associati, operanti in almeno 2 regioni.
2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere persone che:
 - a) sono componenti di un organo direttivo degli associati o lo sono stati per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni negli ultimi 6 anni oppure per un periodo non inferiore a 8 anni anche non continuativamente;
 - b) non hanno in essere rapporti di lavoro con gli Associati UAMPA o con le loro Confederazioni Regionali.
3. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati agli altri organi sociali dalla legge o dal presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo svolge, in particolare, le seguenti funzioni: **a)** attua le delibere dell'Assemblea; **b)** delibera l'adesione di nuovi associati; **c)** riconosce le Confederazioni Regionali degli Associati UAMPA; **d)** elegge tra i propri membri il Presidente; **e)** elegge, dopo averne determinato il numero, il/i Vicepresidente/i di cui uno vicario, che in caso di assenza o impedimento del Presidente svolge le sue funzioni; **f)** elegge tra i propri membri il Tesoriere; **g)** nomina, dopo averne determinato il numero, i componenti del Comitato Esecutivo; **h)** nomina il Direttore e delibera sulla pianta organica di UAMPA; **i)** istituisce, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni, gruppi di lavoro tematici, ne nomina i responsabili su proposta del Comitato Esecutivo; **j)** predispone il programma annuale delle attività, ne dispone l'attuazione e ne cura la conseguente rendicontazione; **k)** predispone il bilancio preventivo, periodici assestamenti e rendicontazioni, il bilancio consuntivo; **l)** predispone il bilancio sociale; **m)** delibera lo svolgimento delle attività di cui all'[art. 2](#), comma 3 del presente Statuto, e ne documenta il carattere secondario e strumentale nelle forme previste dal Codice del terzo settore.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare anche parzialmente alcune delle proprie funzioni al Comitato Esecutivo, ad eccezione di quelle di cui alle lettere d), f), g), j), k) del precedente comma. All'atto di attribuzione, fissa i criteri di esercizio e le modalità di gestione o di vigilanza.
6. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni. La rielezione è possibile per ulteriori 3 mandati consecutivi. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, si provvede

alla loro sostituzione secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'[art. 17](#).

7. Nel caso un componente del Consiglio Direttivo non abbia più i requisiti definiti in questo medesimo articolo e nel Regolamento di cui all'[art. 17](#) per essere consigliere o rappresentare altre cariche, decade automaticamente.
8. Ove la metà dei consiglieri presenti contemporaneamente le proprie dimissioni, il Consiglio Direttivo in carica decade e l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
11. Il Consiglio Direttivo validamente costituito assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
12. I consiglieri che annualmente risultano assenti ingiustificati a 1/3 degli incontri regolarmente convocati decadono automaticamente.
13. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può attribuire ad uno o più dei suoi membri deleghe su settori di attività o materie di interesse. Con la medesima procedura le deleghe possono essere revocate.

Art. 9 COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è nominato, su eventuale proposta e su valutazione del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, in numero massimo di 7 componenti, compresi il Presidente, i Vicepresidenti ed il Tesoriere che sono membri di diritto.
2. Il Comitato Esecutivo svolge le seguenti funzioni: **a)** cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e ne attua i mandati; **b)** dà impulso e può sottoporre a verifiche e controlli le attività amministrative di UAMPA; **c)** coordina l'attuazione del programma annuale approvato, coordina l'azione degli eventuali gruppi di lavoro e l'azione dei Consiglieri delegati a specifiche attività, perseguendone la massima collegialità e la sinergia operativa, richiamando alla coerenza con la programmazione approvata ed al rispetto dei regolamenti; **d)** attiva, sovrintende la gestione e interrompe i rapporti di lavoro sulla base e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e su proposta del Direttore; **e)** collabora con il Presidente nella predisposizione e istruzione dei lavori del Consiglio Direttivo.
3. Oltre a quanto indicato al presente articolo, al Comitato Esecutivo possono essere attribuiti ulteriori compiti su iniziativa del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.
4. I membri non di diritto del Comitato Esecutivo rimangono in carica 4 anni salvo quanto disposto dal comma 4 del successivo [art. 10](#) e sono rieleggibili per 1 ulteriore mandato.
5. Il Comitato Esecutivo assume le proprie decisioni con la presenza della metà più uno dei propri membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 PRESIDENTE

1. Il Presidente di UAMPA è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per non più di 3 ulteriori mandati consecutivi.
2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma di UAMPA di fronte a terzi ed in giudizio. Svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività di UAMPA; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale, sull'andamento dell'associazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le sue funzioni il Vicepresidente vicario oppure, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'altro Vicepresidente individuato per anzianità in età se nominato oppure, in caso di loro assenza o impedimento, il Consigliere più anziano d'età.
4. Il/i Vicepresidenti, di cui uno vicario, è/sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per non più di 1 ulteriore mandato consecutivo. Nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi ragione, interrompa il proprio mandato prima della sua scadenza naturale, il Consiglio Direttivo provvede a eleggere un nuovo Presidente. Tale elezione è causa di decadenza dei vicepresidenti, del Tesoriere e dei componenti non di diritto del Comitato Esecutivo. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente vicario ne svolge le funzioni e il Comitato Esecutivo svolge l'ordinaria amministrazione. L'elezione del nuovo Presidente può essere sospesa dal Consiglio Direttivo negli ultimi 6 mesi del suo mandato. In tal caso, il Vicepresidente vicario assume le funzioni del Presidente senza provocare la decadenza prevista al presente comma.
5. Il Presidente, in accordo con il Comitato Esecutivo, definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo.
7. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo. In caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in subordine, dall'altro Vicepresidente e, in subordine dal Consigliere più anziano d'età tra i presenti. Il Presidente, pur in sua presenza, ha la facoltà di affidare l'incarico di presiedere il Consiglio Direttivo ad un Vicepresidente oppure, in accordo con il/i Vicepresidente/i ad un Consigliere.
8. Il Presidente, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, salvo diverse disposizioni di questi alla elezione.

Art. 11 ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore.
2. L'Organo di Controllo svolge le seguenti funzioni: **a)** vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione di UAMPA, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231; **b)** vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di UAMPA e sul suo concreto funzionamento; **c)** esercita, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Codice del terzo Settore, la revisione legale dei conti; **d)** predispose una relazione al bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del terzo Settore da presentare all'Assemblea per la sua approvazione; **e)** esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore; **f)** attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, i componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di Controllo è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.
5. I componenti dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di 1 ulteriore mandato anche non consecutivo. Al momento del rinnovo dell'organo, l'elezione è valida con la presenza di almeno tre candidati.
6. I componenti sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Per tutta la durata del loro incarico debbono possedere tale requisito la cui perdita determina l'immediata decadenza del Revisore interessato e la sua sostituzione.
7. I componenti effettivi dell'Organo di Controllo eleggono al loro interno il Presidente.
8. Delle proprie riunioni i membri dell'Organo di Controllo redigono apposito verbale contenuto nel libro di cui all'art. 15, c.1, lett. c) del Codice del terzo settore.
9. L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale di UAMPA e con la carica di consigliere di un Associato UAMPA o di componente dell'organo di governo di una Confederazione Regionale.

Art. 12 COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti: **a)** è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; **b)** interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione; **c)** dirime le controversie insorte tra Associati UAMPA nonché tra questi e gli organi sociali di UAMPA; **d)** dirime le controversie insorte tra le Confederazioni di cui all'[art. 5](#) nonché tra queste e gli organi sociali di UAMPA.
2. Il Collegio dei Garanti è nominato dall'Assemblea, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, rimane in carica quattro anni e i componenti possono essere rieletti per non più di 1 ulteriore mandato anche non consecutivo. Al momento del rinnovo dell'organo, l'elezione è valida con la presenza di almeno tre candidati
3. I componenti effettivi eleggono al loro interno il Presidente. In assenza o impedimento del Presidente, ne svolge funzioni il Garante presente più anziano per funzione o, in caso di parità, il più anziano di età.
4. Delle proprie riunioni il Collegio dei Garanti redige un apposito verbale, contenuto nel libro di cui all'art. 15, c.1, lett. c) del Codice del terzo settore.
5. I membri del Collegio dei Garanti devono essere persone che sono state componenti di un organo direttivo di un Associato UAMPA per un intero mandato e, comunque, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni. La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di UAMPA nonché con qualsiasi altra carica o con qualunque incarico professionale presso gli Associati UAMPA e le Confederazioni Regionali.

Art. 13 RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE. ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO.

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro l'anno precedente a quello di riferimento nonché un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea così da poterlo depositare presso il RUNTS ai sensi dell'art. 48, c. 3 del Codice del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore.
4. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, UAMPA potrà acquisire e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, sia mobili che immobili, concludere contratti e/o accordi, nonché compiere ogni altro atto e/o operazione che non sia in contrasto con la normativa applicabile e con le disposizioni del presente Statuto.
5. Il patrimonio di UAMPA è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga a UAMPA a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
6. Le entrate di UAMPA sono costituite da: **a)** quote sociali ordinarie annuali versate dagli Associati UAMPA; **b)** contributi straordinari degli Associati UAMPA, deliberati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei presenti, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; **c)** contributi volontari deliberati dagli Associati UAMPA o dalle Confederazioni Regionali; **d)** quota del fondo unico nazionale di cui all'art. 62, c.7 del Codice del terzo settore al ricorrere delle condizioni ivi previste; **e)** le eccedenze degli esercizi annuali; **f)** erogazioni, donazioni e lasciti; **g)** contributi pubblici e privati; **h)** corrispettivi derivanti da prestazioni; **i)** la gestione economica e finanziaria del patrimonio.
7. UAMPA non persegue, né direttamente né indirettamente, scopo di lucro, ai sensi dell'art. 8 del Codice del terzo settore.
8. Il patrimonio di UAMPA, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività definita dal presente Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 BILANCIO SOCIALE

1. Annualmente UAMPA approva un bilancio sociale, qualora sia superato il limite per l'obbligatorietà previsto dall'art. 14, c.1

del Codice del terzo settore.

2. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea. L'Organo di Controllo predispone una relazione allegata al bilancio sociale, nella quale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto e attesta la conformità alle linee guida previste dall'art. 14 del Codice del terzo settore.

Art. 15 QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI

1. Annualmente, in relazione alle necessità di bilancio di UAMPA, l'Assemblea determina l'ammontare delle quote sociali annuali a carico degli Associati UAMPA.
2. Le quote sociali sono stabilite in parte come quota fissa e in parte in quota proporzionale alle entrate delle quote associative dell'Associato UAMPA.
3. L'Associato UAMPA che, per dimissioni o altra ragione, cessa di far parte di UAMPA è tenuto al pagamento integrale della quota sociale per l'anno in corso al momento della comunicazione del recesso oppure, in caso di altra ragione, al momento della relativa delibera assunta dall'organo competente di UAMPA.
4. I contributi a carico delle Confederazioni Regionali di cui all'[art. 5](#) sono calcolati con la stessa proporzione fissata per gli Associati UAMPA, esclusivamente con riferimento alle eventuali somme direttamente percepite a valere sulle risorse di cui all'art. 62 del Codice del terzo settore.
5. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento di UAMPA, di recesso o di esclusione da UAMPA non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato a titolo di quota sociale annuale.
6. La quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 16 TESORIERE

1. Il Tesoriere di UAMPA è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per 4 anni ed è rieleggibile per non più di 1 ulteriore mandato consecutivo. Per analogia, si applica al Tesoriere quanto previsto per la durata delle cariche dei componenti degli organi sociali all'[art. 6](#) comma 12.
2. Il Tesoriere sovrintende ai flussi in entrata ed in uscita di UAMPA ed ha il compito di: **a)** monitorare la corretta determinazione delle quote sociali di cui all'[art. 15](#), sulla base delle delibere assembleari; **b)** verificare la corresponsione delle quote sociali di cui all'[art. 15](#) a favore di UAMPA; **c)** monitorare i movimenti dei conti correnti bancari di UAMPA; **d)** formulare proposte in ordine alla gestione patrimoniale di UAMPA.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Tesoriere: **a)** opera di concerto con il Presidente di UAMPA; **b)** informa costantemente il Comitato Esecutivo laddove presente; **c)** dà periodica relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 17 REGOLAMENTO

1. UAMPA si dota di un Regolamento, detto anche Regolamento Statutario, che disciplina il funzionamento dell'associazione in conformità con il presente Statuto.
2. Il Regolamento, con riferimento all'[art. 4](#) dedicato agli Associati UAMPA, in particolare disciplina: **a)** le modalità con cui un Associato UAMPA interessato può presentare formale domanda di adesione per divenire Socio e le procedure con le quali la domanda è presa in esame, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del Codice del terzo settore; **b)** le modalità con cui UAMPA verifica il permanere dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'adesione di un Associato UAMPA; **c)** i criteri di accertamento della condizione di regolarità nel pagamento delle quote sociali atta ad assicurare agli Associati UAMPA la piena partecipazione in Assemblea; **d)** i tempi ed i modi con cui UAMPA segnala all'Associato UAMPA eventuali inadempienze; **e)** i tempi e le condizioni della decadenza automatica da Associato UAMPA per soggetti giuridici che perdono la qualifica di Associato UAMPA nonché della sospensione della decadenza stessa in caso di ricorso alle autorità competenti; **f)** le modalità ed i tempi con cui ogni Associato UAMPA può prendere visione dei libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del terzo settore, degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione di UAMPA; **g)** la tipologia dei documenti contabili ed amministrativi che gli Associati UAMPA sono tenuti a consegnare a UAMPA nonché i tempi ed i modi della consegna; **h)** le modalità con cui un Associato UAMPA può comunicare il proprio recesso da socio di UAMPA ed i criteri con cui si determina la datazione della comunicazione medesima.
3. Il Regolamento, con riferimento all'[art. 5](#) dedicato alle Confederazioni Regionali, in particolare disciplina: **a)** i requisiti di base per il riconoscimento delle Confederazioni Regionali; **b)** le modalità con cui gli Associati UAMPA interessati possono presentare formale domanda per il riconoscimento della relativa Confederazione Regionale e le procedure con le quali la domanda è presa in esame; **c)** i criteri e le condizioni con cui si consente agli Associati UAMPA di una regione di agire la rappresentanza regionale nei confronti di UAMPA, nel periodo di transizione che precede il riconoscimento della relativa Confederazione Regionale; **d)** le modalità con cui UAMPA verifica il permanere dei requisiti in base ai quali è avvenuto il riconoscimento ed eventualmente dichiara la sua decadenza; **e)** la tipologia dei documenti contabili ed amministrativi che le Confederazioni Regionali sono tenute a consegnare a UAMPA nonché i tempi ed i modi della consegna; **f)** disciplinare le modalità, gli incentivi ed i tempi di costituzione delle Confederazioni, gli effetti della mancata costituzione, dello scioglimento o della modificazione della base sociale, nonché l'impossibilità di funzionamento delle Confederazioni medesime.
4. Il Regolamento, con riferimento all'[art. 6](#) dedicato agli organi sociali di UAMPA, in particolare disciplina: **a)** le procedure, le modalità ed i tempi di elezione; **b)** le ineleggibilità e le incompatibilità nonché la disciplina dei conflitti di interesse relative alle persone fisiche che ricoprono le cariche sociali di UAMPA, differenziando per tipologia; **c)** i casi ed i limiti alla corresponsione di eventuali emolumenti ai titolari degli organi sociali; **d)** le modalità con cui può essere esercitato il voto e,

specificamente, come può essere autorizzato ed esercitato il voto in via elettronica; **e)** le modalità ed i tempi di convocazione; **f)** la partecipazione tramite collegamento da remoto; **g)** le modalità ed i tempi di verbalizzazione; **h)** le modalità ed i tempi dell'entrata in vigore delle delibere.

5. Il Regolamento, con riferimento all'[art. 7](#) dedicato all'Assemblea di UAMPA, in particolare disciplina: **a)** i criteri e le modalità con cui si incrementa la rappresentanza degli Associati UAMPA; **b)** le modalità con cui gli Associati UAMPA accreditano i propri rappresentanti; **c)** le modalità dell'esercizio della delega; **d)** le modalità di elezione del Presidente dell'Assemblea; **e)** il funzionamento e la conduzione dell'Assemblea con particolare riferimento alla trattazione delle modifiche statutarie e regolamentari.
6. Il Regolamento, con riferimento all'[art. 8](#) dedicato al Consiglio Direttivo, in particolare disciplina le modalità ed i criteri di calcolo delle assenze che determinano la decadenza dei Consiglieri.
7. Il Regolamento, con riferimento all'[art. 15](#) dedicato alle quote sociali ed ai contributi, in particolare disciplina:
 - a) i criteri e le modalità con cui determinare le quote sociali;
 - b) i tempi e le modalità con cui gli Associati UAMPA sono tenuti alla corresponsione delle rispettive quote sociali.
8. Il Regolamento in particolare disciplina:
 - a) le forme e le modalità con cui si possono effettuare le comunicazioni sociali;
 - b) i soggetti a cui è possibile riconoscere i rimborsi spese nonché i criteri, i limiti e le modalità con cui possono essere concessi;
9. Il Regolamento disciplina quant'altro risulti opportuno o necessario, ai fini dell'applicazione del presente Statuto e della gestione di UAMPA. Il Regolamento può prevedere il completamento delle proprie disposizioni, attraverso la redazione di regolamenti associativi, di norma approvati dal Consiglio Direttivo.
10. Il Regolamento statutario è approvato dall'Assemblea con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea. Quando attengono alle quote sociali o a quanto previsto dall'[art. 6](#), c. 11 dello Statuto, le disposizioni del Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati UAMPA aventi diritto di voto.

Art. 18 SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 19 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Al fine del computo del numero dei mandati dei componenti degli organi sociali di UAMPA, vengono considerati anche i mandati già svolti e in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sulla base delle norme vigenti all'epoca in cui è iniziato il relativo mandato.
2. Al fine di accertare la presenza dei requisiti dei candidati agli organi sociali di UAMPA, l'esperienza richiesta negli organi direttivi degli Associati UAMPA è equiparata all'esperienza maturata negli organi direttivi degli Associati UAMPA in applicazione dell'art. 15 della legge 266/91 nonché accreditati per effetto del Codice del terzo settore ed operanti nei territori afferenti agli Associati UAMPA. Allo scopo di registrare detta esperienza, UAMPA provvede a raccogliere e conservare le relative informazioni.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE REG. A FORMIA IL 26/06/2025 AL N. 360 S. 3 ATTI PRIVATI ASSOCIAZIONE UAMPA
